

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 11 novembre 2002,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, D'Amato Avv. Giovanni, Mastrandrea Dr. Gerardo, Onufrio Avv. Stefano - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DEL CALCIATORE BAZZANELLA RICCARDO AVVERSO SANZIONI CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGARA GRIGNO/NORDAUTO VIRTUS DEL 25.7.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale Autonomo di Trento Com. Uff. n. 14 del 3.10.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Bazzanella Riccardo e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

2 - APPELLO DELL'U.S. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI SEGUITO TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BABOLIN ALESSANDRO DELL'U.S. SAN LORENZO ALL'A.C. BOVOLENTA (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 24/D Riunione del 9.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. San Lorenzo di Albignasego (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

3 - APPELLO DELL'A.S. PANTALLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DERUTA/PANTALLA DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pantalla di Pantalla di Todi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

4 - APPELLO DELL'U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SASSUOLO/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), riduce a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Biggi Damiano e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Esposito Dr. Luigi Antonio, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SPAGNOLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 2/C dell'8.7.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Spagnoli Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

6 - APPELLO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale Com. Uff. n. 35 dell'11.10.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore La Vaccara Calogero e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

7 – APPELLO DELLA CITTA' DI MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A/R KOKALOS/CITTÀ MONREALE DEL 6.10.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla Città di Monreale di Monreale (Palermo) annullando l'impugnata delibera, infliggendo alla A.P. Kokalos la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

ORDINANZE

8 – APPELLO DELL'A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

La C.A.F. rinvia gli atti dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Maslianico all'Ufficio Indagini per accertamenti inerenti la sostituzione del calciatore n. 9 della reclamante avvenuta nel corso della gara.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 12 novembre 2002

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro